



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

LUIGI ALESSANDRO SCARANO	Presidente
CHIARA GRAZIOSI	Consigliere
FRANCESCA FIECCONI	Consigliere
ROBERTO SIMONE	Consigliere
PASQUALINA A. P. CONDELLO	Consigliere Rel.

Oggetto

TRASPORTO -
Trasporto aereo - ritardo
aereo - risarcimento
danno non patrimoniale
Lesione del diritto di
circolazione

Ud. 27/11/2025 CC
Cron.
R.G.N. 7999/2024

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7999/2024 R.G. proposto da:

██████████ e ██████████ rappresentati e difesi,
giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. ██████████, con
domicilio digitale come per legge

- *ricorrente* -

contro

██████████ LTD, in persona del legale rappresentante, rappresentata e
difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti ██████████
██████████, con domicilio digitale come per legge

- *controricorrente* -

avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.



3605/2023, pubblicata in data 3 ottobre 2023;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2025 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A. P. Condello

FATTI DI CAUSA

1. [REDACTED] e [REDACTED] convenivano in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Caserta, [REDACTED] LTD, esponendo che: i) avevano acquistato due biglietti aerei cadauno, relativi ai voli sulla tratta [REDACTED] e sulla tratta [REDACTED] entrambi per la data del 3 agosto 2016, e che il volo con tratta [REDACTED] pur essere decollato in orario, era stato costretto a fare ritorno all'aeroporto di Roma a causa di un incendio verificatosi all'aeroporto di destinazione ed era poi ripartito solo alle ore 16,00 con arrivo a [REDACTED] poco prima delle 24 ora locale; ii) tale circostanza aveva impedito l'imbarco sul volo per [REDACTED] previsto per le ore 22,10 ora locale; iii) il giorno seguente la compagnia aerea, pur essendo disponibili altri voli sulla medesima tratta in fascia mattutina e pomeridiana, aveva indicato ai passeggeri, quale unica soluzione, l'imbarco sul volo [REDACTED] Ltd la cui partenza era prevista la sera del 4 agosto 2016 dopo le ore 22,00 ora locale, ma con partenza effettiva dopo le ore 24,00 e, quindi, in data 5 agosto 2016; iv) durante la sosta a [REDACTED] non avevano ricevuto assistenza a terra da parte della compagnia, per cui avevano subito il disagio di trascorrere una notte in aeroporto, sebbene avessero già anticipato il costo per il pernottamento a [REDACTED] presso un hotel, ed avevano pure subito il danno di perdere un giorno di permanenza in Thailandia, nonché le spese già sostenute per tale soggiorno. Chiedevano pertanto la condanna della convenuta, previo accertamento del suo inadempimento, al risarcimento dei danni subiti per mancato godimento di un giorno di vacanza, per avere anticipato le spese



relative al pernottamento non goduto, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale scaturito dal disagiata pernottamento in aeroporto senza alcuna assistenza, per un importo totale di 1.045,00 euro.

████████ LTD, senza contestare i fatti storici, insisteva per il rigetto della domanda, deducendo che il danno lamentato era stato determinato dalla chiusura, a causa di un incendio, dell'aeroporto di ████████ e non da inadempimento della compagnia aerea.

Il Giudice di pace adito accoglieva la domanda, riconoscendo in favore degli attori la sussistenza di un danno non patrimoniale e liquidava, in via equitativa, l'importo di euro 700,00.

1.1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accolto l'appello della compagnia aerea, rigettando la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, osservando che gli appellati avevano mancato di specificare il «presupposto della risarcibilità, vale a dire la copertura normativa ordinaria o costituzionale dell'interesse leso».

1.2. ██████████ e ██████████ ricorrono, con tre motivi, per la cassazione della decisione d'appello.

████████ LTD resiste con controricorso.

2. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.

Ragioni della decisione

1. Pregiudizialmente deve darsi atto che il controricorso è improcedibile perché tardivamente depositato in data 20 maggio 2024, oltre il termine previsto dall'art. 370 cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dall'art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile *ratione temporis*, a fronte del ricorso notificato in data 2 aprile 2024 (Cass., sez. 5, 23/04/2025, n. 10608; Cass., sez. 1, 29/01/2024, n. 2599).



2. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere il giudice d'appello reso una motivazione carente ed illogica in merito all'eccezione di inammissibilità dell'appello. Evidenziano che, nel costituirsi in grado di appello, avevano rilevato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da [REDACTED] Ltd, la quale, pur richiamando la violazione delle norme regolatrici della materia, ne aveva omesso la concreta individuazione ed indicazione. Il giudice d'appello aveva frainteso la questione prospettata, perché, nel dichiarare inammissibile l'appello, aveva rilevato: "Parte appellata assume che il giudice di pace, trattandosi di controversia da decidere secondo diritto, non poteva decidere secondo equità come ha fatto".

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. Il Tribunale, all'esito della lettura della sentenza di primo grado, ha ritenuto che il Giudice di pace avesse deciso la controversia secondo diritto, anche se aveva poi proceduto alla liquidazione del danno in via equitativa.

La decisione, sia pure sintetica, non è né apparente né illogica, in quanto illustra il percorso argomentativo seguito per addivenire al rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dagli allora appellati, ora ricorrenti, cosicché non può ritenersi che essa sia affetta da una di quelle gravi anomalie motivazionali individuate dagli arresti delle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014 e n. 22232 del 2016.

3. Con il secondo motivo è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113, secondo comma, cod. proc. civ. e 339, comma terzo, cod. proc. civ., per non avere il giudice d'appello indicato le ragioni per le quali l'appello doveva considerarsi ammissibile a fronte di una sentenza emessa secondo equità.



I ricorrenti rappresentano che l'eccezione di inammissibilità dell'appello avrebbe dovuto essere accolta, perché le sentenze del Giudice di pace di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 cod. civ., sono da considerarsi sempre pronunciate secondo equità, ai sensi del citato art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.

4. Con il terzo motivo, articolato in quattro sub censure (contraddistinte dalle lettere a, b, c, d) i ricorrenti denunziano: a) «nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.», per avere il giudice d'appello travisato il fatto rilevante ritenuto dal Giudice di pace come produttivo di danno; b) art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. per omesso esame delle allegazioni probatorie concernenti l'avvenuto imbarco con oltre 24 ore di ritardo nonostante la disponibilità di altri voli sulla medesima tratta in fascia mattutina e pomeridiana; c) art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ., per non avere considerato provato l'avvenuto imbarco con oltre 24 ore di ritardo nonostante la disponibilità di altri voli sulla medesima tratta in fascia mattutina e pomeridiana, sebbene fatto mai contestato; d) art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2059 cod. civ. in relazione all'art. 16 della Costituzione, per non avere inquadrato il danno in una violazione di un diritto costituzionalmente garantito.

Deducono che la domanda risarcitoria, sotto il profilo del danno non patrimoniale, non era basata sulla mera improvvisa cancellazione del volo, ma era piuttosto focalizzata sul comportamento tenuto dal vettore che, in seguito all'improvviso incendio divampato presso l'aeroporto di ██████ aveva ritardato in maniera ingiustificata il reimbarco degli stessi su altri voli pure disponibili per la destinazione



programmata, costringendoli quindi a rimanere confinati presso lo stesso aeroporto, così limitando la loro libertà di movimento per un tempo rilevante di ben oltre le 24 ore.

Non avendo la compagnia aerea contestato tali circostanze fattuali, il giudice d'appello non aveva esattamente individuato i confini della domanda ed aveva escluso il riconoscimento del danno senza considerare che il diritto leso dalla condotta del vettore doveva essere individuato nella libertà di movimento e di autodeterminazione di cui all'art. 16 Cost.

4.1. Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente perché connessi, sono per quanto di ragione fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.

4.2. Ai sensi dell'art. 113 cod. proc. civ., il Giudice di pace, salvo il limite delle cause derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ., decide sempre secondo equità se la causa è inferiore ai 1.100,00 euro.

La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente chiarito che dall'assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell'art. 339 cod. proc. civ., è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione (Cass., sez. U, 18/11/2008, n. 27339).

Pertanto, per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei



limiti di cui all'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato (Cass., sez. 6 - 3, 12/02/2018, n. 3290; Cass., sez. 3, 11/04/2024, n. 9870).

4.3. Chiarito, dunque, che l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del Giudice di pace deve avvenire avendo riguardo al loro valore e non al contenuto concreto della decisione e del criterio decisionale adottato (equitativo o di diritto), non può dubitarsi che il giudizio formulato dal giudice di pace rientrava tra quelli cc.dd. «ad equità necessaria», ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., in considerazione del limitato valore della causa, e che pertanto l'appello era ammissibile esclusivamente per i motivi "limitati" di cui all'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ.

Il giudice d'appello ha evidenziato che gli appellati, ora ricorrenti, avevano dedotto la violazione di diritti inviolabili costituzionalmente tutelati da parte della compagnia aerea, la quale, a seguito della cancellazione del volo aereo non aveva prestato la dovuta assistenza, ma li aveva anzi costretti a rimanere in aeroporto per una intera notte. Alla luce di tale evidenziazione, deve ritenersi che l'appello non esorbitasse dai limiti stabiliti dal citato art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., tra cui rientra la violazione di norme costituzionali, atteso che la critica alla sentenza di primo grado era stata fondata dalla compagnia aerea proprio sull'assunto della inesistenza di lesione di diritti inviolabili della persona, oltre che sull'assenza di prova in concreto del danno non patrimoniale asseritamente patito dai passeggeri.

5. Posto ciò, emerge dalla sentenza impugnata che la compagnia



aerea non ha mosso contestazioni in merito all'imputabilità dell'inadempimento, né in ordine alla circostanza che l'imbarco sia avvenuto con oltre 24 ore di ritardo, ma ha piuttosto dedotto il difetto di gravità della lesione ai diritti inviolabili della persona, nonché la carenza di prova del danno.

5.1. Il Tribunale, pur tenendo presente i criteri che devono indirizzare la risarcibilità del danno non patrimoniale stabiliti dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 26972 del 2008, ha reputato insussistente, nella specie, il presupposto della risarcibilità, per mancanza di «copertura normativa ordinaria o costituzionale dell'interesse leso»; ha, sul punto, argomentato che i passeggeri non avrebbero individuato «la protezione normativa che assiste il bene ed interesse dedotto», che «il danno da *stress* non è automaticamente riconducibile alla fattispecie del pregiudizio alla salute, protetto dall'art. 32 Cost, dovendo esso riflettersi in una lesione dell'integrità psicofisica» e che «non è rinvenibile una norma di legge che riconosca il risarcimento del danno non patrimoniale in caso di cancellazione di un volo aereo».

5.2. Nella richiamata sentenza le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi «previsti dalla legge», e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.:

a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;

b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato; in tal caso la vittima avrà diritto al



risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento;

c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati *ex ante* dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.

Le Sezioni Unite hanno altresì precisato che il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti fondamentali della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile – sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. – anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni:

a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si verrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile);

b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza);

c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari.

Dalla giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormente specificato che il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di



diritti inviolabili, va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (cfr. Cass., Sez. U, n. 33645 del 15/11/2022; Cass., sez. 3, 13/05/2011, n. 10527; Cass., sez. 3, 21/06/2011, n. 13614; Cass., sez. 3, 17/04/2023, n. 10178).

5.3. Orbene, nella nell'impugnata sentenza il giudice dell'appello ha invero disatteso i suindicati principi.

Pur a fronte della rappresentata gravità del ritardo (protrattosi per oltre ventiquattro ore) e dell'accertamento in punto di fatto delle descritte condizioni nelle quali gli odierni ricorrenti sono stati costretti ad attendere la ripresa del viaggio (accertamento in ordine al quale la compagnia aerea non ha mosso contestazioni *in facto*), il Tribunale ha offerto un'erronea valutazione della lesione di diritti fondamentali della persona ex art. 2059 cod. civ.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la Convenzione di Varsavia in materia di trasporto aereo internazionale - come modificata dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 10 gennaio 2004, n. 12- <<si limita a stabilire quale sia la condotta di inadempimento determinativa della responsabilità contrattuale del vettore aereo, ma non opera alcuna selezione di interessi non patrimoniali della persona del passeggero (tale da farne emergere figura e consistenza) siccome suscettibili di essere incisi dalla anzidetta condotta>>, sicché, non ravvisandosi <<una previsione normativa espressa di risarcibilità del danno non patrimoniale come tale, gli stessi interessi della persona la cui lesione, conseguente all'inadempimento contrattuale del vettore aereo internazionale, suscettibile di riparazione, anch'essi non altrimenti positivamente tipizzati *ex ante*, dovranno essere individuati dal giudice tra i diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale>> (così, in motivazione, Cass., sez. 3, 14/7/2015,



n. 1466).

Proprio con riferimento al tema dei danni da inesatto adempimento del contratto di trasporto aereo, questa Corte ha, invero, evidenziato la rilevanza, quale fondamento di risarcibilità anche dei danni non patrimoniali, della lesione del diritto costituzionalmente tutelato ex art. 16 Cost. della libertà di circolazione (cfr. Cass., sez. 6 – 3, 15/02/2023, n. 4723; Cass., sez. 3, 17/04/2023, n. 10178).

5.4. Nella sentenza impugnata il giudice dell'appello non si è posto in linea con tali criteri, non potendo dubitarsi che anche nella specie il diritto costituzionalmente tutelato della libertà di circolazione sia stato compresso dal trattenimento forzato in aeroporto degli odierni ricorrenti, i quali si sono trovati nell'impossibilità di allontanarsi per recarsi in albergo e non hanno ricevuto alcuna assistenza da parte della compagnia aerea per tutta la durata della loro permanenza in aeroporto in attesa del nuovo volo, risentendo in tal modo un disagio che ben può essere valutato come lesione di un diritto costituzionalmente garantito, inteso come limitazione alla loro "libertà di movimento", con conseguente compromissione, ancorché breve, comunque giuridicamente rilevante, dei propri diritti.

D'altra parte, tale diritto gode di una protezione costituzionale particolarmente pregnante, visto che l'art. 16 Cost. assoggetta le sue limitazioni al principio della riserva di legge, la quale — sebbene di natura relativa e non assoluta — presenta, tuttavia, carattere "rinforzato" (v. Corte Cost., sent. 20 giugno 1964, n. 68).

6. Alla fondatezza nei suindicati termini del 2° e del 3° motivo, rigettato il primo motivo, consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell'impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi



applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo nei termini di cui in motivazione; rigetta il primo motivo. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 27 novembre 2025

IL PRESIDENTE

Luigi Alessandro Scarano

